

Richiesta di autorizzazione per la caccia da appostamento fisso

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 22 febbraio 2021, n. 172 - Massari, pres. ed est. - Pastorelli ed a. (avv. Bonardi) c. Regione Lombardia (avv. Gianelli).

Caccia e pesca - Caccia - Richiesta di autorizzazione per la caccia da appostamento fisso.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in data 27 novembre 2018, presentavano domanda per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso nel comparto A delle Alpi di maggior tutela.

L'U.T.R. (Ufficio territoriale regionale) di Brescia, nel gennaio 2019, comunicava, ex art. 10 bis l. n. 241/90 l'esistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiamando la deliberazione n. XI/1138 di Giunta regionale del 14.01.2019 contenente disposizioni limitative al rilascio di licenza per la caccia da appostamento fisso relative al comparto di maggior tutela menzionato finalizzato alla difesa della tipica fauna alpina, dando atto che le disposizioni del presente atto non riguardano gli appostamenti fissi già autorizzati.

Nonostante le osservazioni presentate dagli interessati l'amministrazione, con i provvedimenti partitamente specificati in atti, denegava le autorizzazioni richieste.

Per l'annullamento dei predetti provvedimenti proponevano ricorso il sig. Pastorelli e consorti chiedendone l'annullamento e deducendo:

- Disparità di trattamento. Illogicità manifesta. Violazione di legge

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia instando per il rigetto del gravame.

Nella pubblica udienza del 17 febbraio 2021 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova ricordare che già il Regolamento Regionale 10 giugno 1980, n. 2, (recante la Disciplina e gestione dell'esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, ora abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11, stabiliva all'art. 15 una serie di "Divieti e disposizioni particolari" fra cui alla lettera d) di attivare, nelle zone a maggior tutela, ove istituite, nuovi appostamenti fissi di caccia.

Il Piano Faunistico Provinciale recepiva detti vincoli e i divieti nella zona di maggior tutela previsti nei comprensori alpini al fine di ridurre la pressione venatoria nella zona attraverso l'accesso contingentato dei cacciatori e una stagione venatoria più breve.

In particolare il comparto - Zona A - risulta caratterizzato dalla presenza di specie non ripristinabili come il gallo forcello, il francolino di monte, la pernice bianca, la lepre alpina e la coturnice.

In tale quadro interveniva la delibera di Giunta Regionale n. 14 gennaio 2019 - n. XI/1138 - con la quale era espressamente disposto il divieto di impiantare nuovi appostamenti fissi nel comparto di maggior tutela della zona Alpi su tutto il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 26/93.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano una presunta disparità di trattamento, in quando altri cacciatori avrebbero ottenuto l'autorizzazione all'appostamento fisso in zona di maggior tutela, con domanda presentata nel novembre 2018 e, ove le loro istanze fossero state trattate tempestivamente, avrebbero potuto avere una sorte diversa.

La tesi non persuade.

Vale in primo luogo rilevare che, per pacifica giurisprudenza, al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo, il superamento del termine di conclusione del procedimento (peraltro neppure indicato dai ricorrenti) non determina ex se l'illegittimità del provvedimento tardivamente adottato (T.A.R., Lazio, sez. II, 16/04/2020, n. 3994; T.A.R. Basilicata, 24/03/2020, n.212; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 31/12/2018, n. 2888).

La sopravvenuta disposizione regolamentare, peraltro non impugnata, comporta che i provvedimento conseguenti assumono natura vincolata non essendo perciò prospettabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento

D'altro canto non può essere obliterato il principio *tempus regit actum* che regola l'attività procedimentale della pubblica amministrazione e implica che l'amministrazione applica la normativa vigente al momento della sua determinazione (*ex multis*, T.A.R., Lazio sez. III, 07/10/2020, n. 10147). Nel caso di specie l'UTR era obbligata perciò a determinarsi sulla scorta di quanto disposto dalla citata delibera di Giunta n. n. XI/1138 sopravvenuta alla domanda.

Sul piano sostanziale i deducenti non formulano alcuna censura che, d'altra parte avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della disposizione regionale che, tuttavia, come si è visto, non è stata impugnata.

Ne segue che il ricorso va rigettato seguendo le spese del giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.

(Omissis)